Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 febbraio 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1961.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione generale delle cooperative italiane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Vista l'istanza in data 15 dicembre 1959, con la quale l'Associazione generale delle cooperative italiane ha chiesto il riconoscimento di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 20, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, in data 7 aprile 1961;

Constatato che, alla data del presente decreto, aderiscono all'Associazione richiedente oltre mille enti cooperativi soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto che sussistono, inoltre, per il riconoscimento della suddetta Associazione, le altre condizioni richieste dal menzionato art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

L'Associazione generale delle cooperative italiane, con sede in Roma, è riconosciuta quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ne è approvato lo statuto secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1962.
Modifica alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 1961, n. 222, relativo alla nuova tabella « Esport »;

Vista la decisione adottata dal Consiglio speciale dei Ministri della C.E.C.A. in data 26 ottobre 1961;

Ritenuta la necessità di modificare la predetta tabella « Esport » relativamente alla voce doganale ex 73.16 — rotaie per strade ferrate, usate — in conformità alla decisione sopra citata;

Decreta:

La tabella « Esport », annessa al decreto ministeriale 3 agosto 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 1961, n. 222, è modificata come segue per quanto concerne la denominazione delle merci relative alla voce doganale ex 73.16:

rotaie per strade ferrate, usate, eccetto quelle di lunghezza di metri 2,50 ed oltre ed aventi caratteristiche tali da essere assimilate ai materiali da reimpiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 gennaio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1962.
Contingente tariffario di ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1 %, da importare in esenzione daziaria nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in esenzione daziaria di ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1 %, proveniente da Paesi estranei alla Comunità economica europea, previsto dalla nota alla voce 73.02-*E-I-c*-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, in tonnellate 10.500.

L'esenzione daziaria è concessa dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, l'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, alle industrie che impiegano direttamente il prodotto.

Art. 2.

Il prodotto di cui al precedente art. 1, nei limiti contingentali ivi previsti, può essere importato in esenzione daziaria anche dagli altri Paesi membri della Comunità economica europea, scortato dai certificati prescritti.

Art. 3.

Non è ammessa la riesportazione del prodotto indicato nel precedente art. 1, se lo stesso non sia stato sottoposto alla trasformazione prevista e assoggettato al dazio di importazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(1233)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Enopolio di Taurasi », con sede in Taurasi (Avellino), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione effettuata alla Società cooperativa « Enopolio di Taurasi », con sede in Taurasi (Avellino), da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Enopolio di Taurasi », con sede in Taurasi (Avellino), costituita in data 7 maggio 1950, per rogito notaio Leonardo Capozzi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167.

Il rag. Antonio Telaro è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1962

Il Ministro: SULLO

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1962.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1962, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Longo dott. Giuseppe, Colonna di Stigliano ingegnere Gustavo, Florio avv. Vincenzo, Bonaiuto comm. Onofrio, D'Ambra comm. Mario, Marzoli ingegnere Gianni e Riccio rag. Vincenzo.

Membri supplenti:

Giobbe comm. Giuseppe, Manzo comm. Sabato e Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1962.

Conferma in carica del direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

Visto il proprio decreto n. 19702/R.F., in data 26 agosto 1961, col quale il dott. Riccardo Toman è stato nominato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per un periodo di tre mesi;

Vista la delibera n. 59, in data 16 dicembre 1961, con la quale il Consiglio, su proposta del presidente, ha deliberato, all'unanimità, di esprimere parere favorevole per la proroga della predetta nomina;

Ritenuto che i tre mesi sono scaduti il giorno 27 novembre 1961 e che è tutt'ora necessario assicurare lo esercizio delle funzioni di direttore generale mediante utilizzazione dello stesso dott. Riccardo Toman per un ulteriore periodo, fino al 30 giugno 1962, epoca in cui, a norma dell'art. 32 della legge 2 luglio 1961, n. 454, dovranno essere attuati i nuovi provvedimenti delegati per gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Riccardo Toman è confermato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per un ulteriore periodo fino al 30 giugno 1962.

Roma, addì 10 febbraio 1962

Il Ministro: RUMOR

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.

Aggiunte e modifiche allo statuto dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale le attribuzioni svolte, fino a quella data, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1927, sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilendosi che le eventuali modifiche dello statuto dell'Ente debbano approvarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto il verbale della riunione in data 12 febbraio 1962, nel corso della quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in relazione all'esigenza di adeguare le sue strutture ai compiti che sarà chiamato a svolgere in materia di ricerche e studi sull'andamento e l'organizzazione dei mercati dei prodotti agrari, ha deliberato le seguenti aggiunte e modifiche allo statuto dell'Ente:

« Art. 2. — Presso l'Istituto di tecnica e propaganda agraria è istituita una sezione speciale, denominata « Ricerche di mercato », con il compito:

a) di indagare sull'andamento e l'organizzazione dei mercati dei prodotti agrari e di interesse agrario, nonchè sull'andamento dei consumi dei prodotti agrari;

b) di divulgare gli elementi ricavati da tali ricerche, per offrire indicazioni atte ad orientare i produttori agricoli ed a facilitare lo sviluppo e la tutela della produzione agricola;

c) di attendere ai particolari studi in questo campo che possono esserle affidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da altri organismi;

d) di coordinare, promuovere, secondare, svolgere iniziative intese a valorizzare la produzione agricola sui mercati nazionali ed esteri, a favorire l'organizzazione di mercato assicurando all'uopo la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie interessate.

In rapporto allo sviluppo delle possibilità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma, al funzionamento della Sezione potrà essere preposto un direttore e tale incarico può essere conferito ad impiegato dell'Istituto, oppure a dipendente del Ministero della agricoltura e delle foreste o di altro Ente sottoposto a vigilanza del Ministero stesso, e la designazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Per lo svolgimento dei compiti, l'Istituto può, con propria delibera, costituire comitati consultivi da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale articolo verrà subito dopo l'art. 1 e, di conseguenza, tutti i successivi restano invariati nella numerazione »;

Ritenuto che le deliberate modifiche della carta statutaria corrispondono all'effettiva esigenza organizzativa dell'Istituto, per quanto attiene al Servizio delle ricerche e degli studi relativi all'organizzazione, allo andamento ed alle tendenze dei mercati dei prodotti agricoli e di interesse agrario, studi e ricerche da cui l'Istituto stesso non può prescindere per assolvere i compiti che è chiamato a svolgere nell'interesse della agricoltura e degli imprenditori agricoli per quanto attiene all'attività d'informazione sulla situazione della produzione, degli scambi e dei consumi per orientarli nelle scelte degli ordinamenti colturali;

Che, pertanto, le proposte aggiunte allo statuto sopra descritte siano da approvarsi;

Decreta:

Le aggiunte e modifiche allo statuto dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, deliberate nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso il 12 febbraio 1962, sono approvate nel testo riportato nelle premesse che qui si intende integralmente ripetuto.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

(1149)

DECRETO PREFETTIZIO 31 gennaio 1962.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio 22 settembre 1961, n. 41054, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-63;

Vista la lettera 11 gennaio 1962, n. 9873, con la quale il medico provinciale di Torino ha designato a segretario del predetto Consesso il consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità dott. Enzo Colaiacomo, in sostituzione del dott. Cesare Brunelli, in servizio presso altra sede;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A partire dal 1° febbraio 1962 le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità sono affidate dal dott. Enzo Colaiacomo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Torino, addì 31 gennaio 1962

Il prefetto: SAPORITI

(1137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 968 del 15 febbraio 1962. Revoca dei provvedimenti C.I.P. n. 796 del 5 giugno 1959, n. 870 del 12 luglio 1960 e n. 910 del 28 febbraio 1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 968 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione:

Revoca dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 796 *del* 5 *giugno* 1959, *n.* 870 *del* 12 *luglio* 1960 *e n.* 910 *del* 28 *febbraio* 1961.

I provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 796 del 5 giugno 1959, n. 870 del 12 luglio 1960 e n. 910 del 28 febbraio 1961, concernenti la determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero prodotte nelle campagne 1959, 1960 e 1961, vengono revocati a tutti gli effetti, in quanto superati dalla disciplina attuata dalle leggi 26 luglio 1961, n. 670, e 26 luglio 1961, n. 671, con le quali sono stati fissati i prezzi e le condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959, 1960 e 1961.

(1183)

Provvedimento n. 969 del 15 febbraio 1962. Prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali della canapa macerata per la campagna 1961-62.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 969 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DELLA CANAPA MACERATA PER LA CAMPAGNA 1961-1962

A modifica del provvedimento n. 530 del 30 novembre 1955 i prezzi di cessione della canapa macerata (lungo tiglio e sottoprodotti) dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per la campagna 1961-62, per merce resa franco piede magazzino ammasso, con pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come appresso con decorrenza dal 16 settembre 1961:

a) per le vendite di canapa macerata consegnata in monte, i prezzi delle partite debbono essere proporzionalmente commisurati ai prezzi riportati nella colonna 1) delle qualità di canapa sfusa che compongono il monte;

b) per le vendite del prodotto selezionato, secondo le diverse marche di canapa macerata, si applicano i prezzi della colonna 2) che comprendono le spese di selezione e d'imballo.

In caso di contestazione sulla valutazione dei prezzi richiesti per la canapa macerata venduta in monte, l'acquirente ha facoltà di chiedere che la contestazione sia definita da Commissioni arbitrali appositamente costituite.

Listino dei prezzi di vendita della canapa lungo tiglio e sottoprodotti macerati in vigore dal 16 settembre 1961

MARCHE E CORPI	Prezzi al netto delle spese di lavorazione per la valutazione del prodotto consegnato in monte (1)	Prezzi del prodotto selezionato ed imballato (2)
ITALIA SETTENTRIONALE		
EMILIA-VENETO		
***Canapa lungo tiglio*:**		
I Corpo	**45.370**	**47.170**
II Corpo	**41.530**	**43.330**
III Corpo	**35.085**	**36.885**
IV Corpo	**29.870**	**31.670**
CB	4.890	49.690
G	44.170	45.970
SG	35.810	37.610
GD	30.710	32.510
PCE	42.870	44.670
PCB	40.540	42.340
PC	37.070	38.870
PCM	34.050	35.850
CM	29.020	30.820
SC	29.000	30.800
TC	25.130	26.930
PB	47.890	49.690
SBB	41.260	43.060
SB	38.800	40.600
TBH	36.040	37.840
TBH/A	31.440	33.240
TBR/C	26.880	28.680
SME, SMC	27.360	29.160
SM	25.080	26.880
SMA	24.440	26.240
T. 1	26.630	28.430
T. 2	22.830	24.630
T. 3	18.140	19.940
Sottoprodotti:		
TBR/S	22.770	24.570
QB	16.250	18.050
SPS/AS	22.210	24.160
SPB	21.740	23.690
SPF	21.210	23.160
SPS/B	19.730	21.680
SPS/F	19.110	21.060
SPS/V	18.520	20.470
SS	17.530	19.480
ST	15.340	17.290
SQ	8.160	10.110
M/AS	20.650	23.000
M	17.640	19.990
MA	13.970	16.320
CSC	24.670	25.570
CSA	22.090	22.990
CT	18.590	19.490
SGARBACCE	12.240	13.140
PIEMONTE		
Canapa buona	29.470	—
Canapa media	25.770	—
Canapa andante	21.430	—
Canapa inferiore	16.790	—
Mollettone	13.100 22.830	— —
Stoppe e scarti	7.470 11.220	— —
ITALIA CENTRALE		
ASCOLI PICENO		
Canapa extra	39.730	—
Canapa I	35.880	—
Canapa II	30.740	—
Canapa III	26.410	—
Scarti	9.780 16.470	— —

MARCHE E CORPI	Prezzi al netto delle spese di lavorazione per la valutazione del prodotto consernato in monte (1)	Prezzi del prodotto selezionato ed imballato (2)
Canaponi	10.730 14.250	— —
Stoppe	9.510 13.160	— —
ITALIA MERIDIONALE		
Canapa lungo tiglio:		
SS.C.P.	46.910	48.410
S.C.P.	44.580	46.080
EE.C.P.	41.810	43.310
E.C.P.	38.950	40.450
S.M.P.	43.100	44.600
EE.M.P.	39.690	41.190
E.M.P.	35.310	36.810
S.S.P.	35.790	37.290
EE.S.P.	33.530	35.030
E.S.P.	29.100	30.600
S.C.F.	43.660	45.160
EE.C.F.	39.890	41.390
E.C.F.	37.000	38.500
S.M.F.	40.900	42.400
EE.M.F.	37.820	39.320
E.M.F.	33.760	35.260
S.S.F.	34.900	36.400
EE.S.F.	32.130	33.630
E.S.F.	27.980	29.480
C. I	27.190	28.690
C. II	25.520	27.020
C. III	22.910	24.410
Sottoprodotti:		
Scarti chiari	26.480	27.980
Scarti scolorati	23.740	25.240
Cimaglie c. chiare	20.640	22.140
Cimaglie c. scolorate	19.800	21.300
Scarti canapone	20.640	22.140
Cimaglie canapone	16.710	18.210
Stoppe I chiare	15.900	—
Stoppe II chiare	13.410	—
Stoppe III chiare	9.540	—
Stoppe I scolorate	14.150	—
Stoppe II scolorate	10.820	—
Stoppe III scolorate	8.850	—
Faina chiara Faina scolarata	8.370	—

(1184)

Provvedimento n. 970 del 15 febbraio 1962. Proroga di termini per la scelta delle tariffe elettriche unificate.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 970 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione:

Proroga del termine stabilito dal provvedimento n. 941 *per l'esercizio della facoltà di scelta delle tariffe unificate.* (Capitolo II, III e V del provvedimento n. 941).

Considerato che non tutti gli utenti di energia elettrica potranno essere in grado di orientarsi tempestivamente per esercitare, entro il 28 febbraio 1962, la facoltà ad essi conferita dal provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 per la scelta tra le tariffe unificate, viene ulteriormente prorogato al 30 giugno 1962 il termine fissato al 28 febbraio 1962 dal provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961 per l'esercizio della facoltà di scelta, da parte degli utenti di energia elettrica, del tipo di tariffa e del valore della potenza da essi ritenuti più convenienti, secondo quanto disposto dal citato provvedimento n. 941 ai seguenti capitoli, con l'obbligo, per le imprese elettriche, di effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi:

Capitolo II (illuminazione privata) punto 4) comma *a*);

Capitolo III (usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione) punto 4) comma *a*);

Capitolo V (forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione) paragrafo *C*) punto 1), punto 2) alinea I comma *c*), punto 2) alinea III.

(1185)

Provvedimento n. 971 del 15 febbraio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo difinitivo sull'energia prodotta nel 1955. Rettifiche. Impianto respinto. Impianto ritirato).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 971 del 15 febbraio 1962, ha adottato le seguenti decisioni, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi:

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

I) *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1955 (seguito al provvedimento n. 953 dell'11 novembre 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricaizone (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società p. Az. Cementi Portland - Bergamo:

320 - Centrale Catania (1955): L. 0,28721

II) *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):

256 - Impianto Cavia ampliamento: l'aliquota di contributo disposta per il 1960 con il provvedimento n. 964 del 15 dicembre 1961 in L. 0,38117 deve essere rettificata in lire 0,38177.

Per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 965 del 15 dicembre 1961 in L. 0,38117 deve essere rettificata in L. 0,38177.

Anonima Produzione Elettrica «A.P.E.» - Polizzi Generosa (Palermo):

272 - Centrale Polizzi Generosa: l'aliquota di contributo disposta per il 1957 con il provvedimento n. 741 del 5 agosto 1958 in L. 0,76680 deve essere rettificata in L. 1,06238 per tutti i gruppi installati.

Per il 1958 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 806 del 26 giugno 1959 in L. 0,76680 deve essere rettificata in L. 1,06238 per tutti i gruppi installati.

Per il 1959 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 868 del 10 giugno 1960 in L. 0,76680 deve essere rettificata in L. 1,27189 per tutti i gruppi installati.

Per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 958 dell'11 novembre 1961 in L. 0,49080 deve essere rettificata in L. 0,89468 per tutti i gruppi installati.

Società p. az. Italghisa - Bagnolo Mella (Brescia):

461 - Centrale Termica Italghisa: l'aliquota di contributo disposta per il 1960 con il provvedimento n. 964 del 15 dicembre 1961 in L. 0,07505 deve essere rettificata in lire 0,06822.

III) *Impianto respinto.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti dal provvedimento n. 348 e seguenti, ha deciso di non dare seguito alla domanda di contributo per il seguente impianto:

Società Idroelettrica Abatemarco - Verbicaro:

364 - Impianto Verbicaro.

IV) *Impianto ritirato.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che la seguente società ha ritirato la domanda di contributo a suo tempo presentata:

Azienda Elettrica Oberhofer Giuseppe - Lutago in Valle Aurina (Bolzano):

525 - Impianto Valle Aurina.

(1186)

Provvedimento n. 972 del 15 febbraio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 972 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956. (seguito al provvedimento n. 954 dell'11 novembre 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società p. az. Cementi Portland - Bergamo:

320 - Centrale Catania (1955): L. 0,11143.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:

360 - Impianto Cencenighe (1956): L. 0,25307;
361 - Impianto La Stanga (1956): L. 0,10314;
362 - Impianto Agordo (1956): L. 0,14219.

(1187)

Provvedimento n. 973 del 15 febbraio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 973 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1957. (seguito al provvedimento n. 955 dell'11 novembre 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, e quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società p. az. Cementi Portland - Bergamo:

320 - Centrale Catania (1935): L. zero.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:

360 - Impianto Cencenighe (1956): L. 0,19253;
361 - Impianto La Stanga (1956): L. 0,07666;
362 - Impianto Agordo (1956): L. 0,10691.

(1188)

Provvedimento n. 974 del 15 febbraio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 974 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1958. (seguito al provvedimento n. 956 dell'11 novembre 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società p. az. Cementi Portland - Bergamo:

320 - Centrale Catania (1955): L. zero.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:

360 - Impianto Cencenighe (1956): L. 0,18353;
361 - Impianto La Stanga (1956): L. 0,07635;
362 - Impianto Agordo (1956): L. 0,10600.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:

418 - Impianto Quart (1958): L. 3.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:

432 - Impianto Grottafumata (1958): L. 3,10.

Soc. p. Az. Rumianca - Torino:

453 - Centrale Pieve Vergonte (1958): L. 0,57061.

(1189)

Provvedimento n. 975 del 15 febbraio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 975 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959. (seguito al provvedimento n. 963 del 15 dicembre 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Elettrica Cooperativa Alto But - Paluzza (Udine):
274 - Impianto Fontanon 2° S. (1950): L. 0,885.

Società p. az. Cementi Portland - Bergamo:
320 - Centrale Catania (1955): L. zero.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
360 - Impianto Cencenighe (1956): L. 0,19099;
361 - Impianto La Stanga (1956): L. 0,07749;
362 - Impianto Agordo (1956): L. 0,10768.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
418 - Impianto Quart (1958): L. 3.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
432 - Impianto Grottafumata (1958): L. 3,10.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
479 - Impianto Dambel (1959): L. 0,51091.

Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Milano:
490 - Impianto Fontanamora (1959): L. zero.

(1190)

Provvedimento n. 976 del 15 febbraio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1960).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 976 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1960. (seguito al provvedimento n. 964 del 15 dicembre 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1960 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1959 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1960.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà le corresponsioni erogate a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società An. Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra - Forni di Sopra (Udine):
12 - Impianto Dria (1950): L. 0,50979.

Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine:
149 - Impianto Tarvisio (1952): L. zero.

Azienda Elettrica Municipale di Milano - Milano:
156 - Impianto Grosotto (1950-51-56): L. 0,11446;
158 - Impianto Stazzona (1950-51-56): L. 0,28907;
159 - Impianto Lovero (1950-51-56): L. 0,24451;
324 - Impianto Premadio (1956): L. 1,17139;
515 - Impianto Grosio (1960): L. 1,45831.

Azienda Elettrica Municipale di Macerata - Macerata:
169 - Impianto città di Macerata (1949): L. 0,02162;
170 - Impianto Montefranco (1949): L. 0,43340;
171 - Centrale Sforzacosta (1951): L. 0,77854;
281 - Impianto Belforte 1° S. (1954): L. 1,101;
289 - Impianto Belforte 2° S. (1955): L. 1,101.

Società Immobiliare Serio - Gagliano Mugello (Firenze):
318 - Impianto Ponte a Olmo (1955): L. 1,101;
323 - Impianto Soli (1956): L. 1,90116.

Società p. Az. Cementi Portland - Bergamo:
320 - Centrale Catania (1955): L. zero.

Società Cooperativa Elettrica del Cantuccio - Caminata (Campo Tures):
328 - Impianto Cantuccio (1955): L. 0,55595.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
360 - Impianto Cencenighe (1956): L. 0,12364;
361 - Impianto La Stanga (1956): L. 0,05030;
362 - Impianto Agordo (1956): L. 0,06966.

Società Termoelettrica Elbana - Portoferraio (Livorno):
367 - Centrale Portoferraio (1956-57-58): L. 0,85857.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
418 - Impianto Quart (1958): L. 1,920.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
432 - Impianto Grottafumata (1958): L. 1,984.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
479 - Impianto Dambel (1959): L. 0,32698.

Società El.ca ed El. chimica del Caffaro - Milano:
490 - Impianto Fontanamora (1959): L. 1,55918.

Società Vizzola - Milano:
512 - Impianto Sondrio (1960): L. 2,13120.

Ditta Giovan Battista Mancini - Isola Liri (Frosinone):
521 - Impianto Colle Lindra (1960): L. 1,55477.

Società Compagnia Imprese Elettriche Liguri « Cieli » - Genova:
523 - Impianto Stura Demonte 1° S. (1960): L. 1,920.

(1191)

Provvedimento n. 977 del 15 febbraio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1961).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 977 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1961. (Dal 1° gennaio al 31 agosto). (seguito al provvedimento n. 965 del 15 dicembre 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio al 31 agosto 1961 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1960 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Termoelettrica Italiana - Milano:
1 - Centrale Tavazzano 1° e 2° S. (1952-59): L. 0,77148.

Società Meridionale di elettricità - Napoli:
19 - Centrale Vigliena (1953): L. 0,54516.

Società Romana di Elettricità - Roma:
83 - Impianto Fontecupa (1950): L. 0,08875;
36 - Impianto Vadocusano (1951): L. 0,36309;
37 - Impianto Canterno (1949): L. 0,35968;
39 - Centrale S. Paolo (1950-51): L. zero;
372 - Centrale Fiumicino (1957): L. 1,45254;
497 - Impianto Canistro (1960): L. 1,80150.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
48 - Centrale Chivasso 1°, 2° e 3° Sez. (1953-56-59): L. 1,16541;
418 - Impianto Quart (1958): L. 1,920.

Società Vizzola - Milano:
56 - Centrale Castellanza (1951-52): L. zero;
512 - Impianto Sondrio (1960): L. 2,13120;
513 - Centrale Turbigo (1960): L. 1,39010.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
70 - Impianto Soverzene (1951-52-55-57): L. 1,01417;
71 - Impianto Fadalto (1952-55): L. 0,17139;
72 - Impianto Nove (1952-55): L. 0,17140;
73 - Impianto S. Floriano (1952-55): L. 0,15603;
74 - Impianto Caneva (1952-55): L. 0,19881;
75 - Impianto Lumiei (1951): L. 0,462[illegible]5;
76 - Impianto Saviner (1953-56): L. 1,45045;
233 - Impianto Barcis (1954): L. 0,90615;
234 - Impianto S. Foca (1954): L. 0,90615;
235 - Impianto Villa Rinaldi (1954): L. 0,90615;
268 - Impianto Malnisio (1954): L. 0,03260;
269 - Impianto Partidor (1954): L. 0,03898;
270 - Impianto Giais (1954): L. 0,03260;
313 - Impianto Sospirolo (1955-56): L. 0,58877;
329 - Impianto Gardona (1955-57): L. 1,75949;
374 - Impianto Somplago (1957): L. 1,97446;
467 - Centrale Porto Corsini (1959): L. 1,53962;
514 - Impianto Pontesei (1960): L. 1,91385.

Unione Esercizi Elettrici « U.N.E.S. » - Roma:
82 - Impianto Altolina (1951): L. 0,37142;
83 - Impianto Franciolini (1950): L. 0,16497;
84 - Impianto Furlo (1952): L. 0,39346;
87 - Impianto Scandarella (1950-52): L. 0,39923;
88 - Impianto Valcimarra (1952): L. 1,132;
179 - Impianto Pietre Regie (1953): L. 0,29279;
203 - Impianto Liscia (1951): L. 0,09854;
204 - Impianto Cerbara (1951): L. 0,45530;
291 - Impianto Capodiponte (Ramo Tronto) (1955): L. 1,08471;
292 - Impianto Comunanza Aso 2° S. (1955): L. 0,99863;
314 - Impianto Capodiponte (Ramo Castellano) (1955): L. 1,35339;
456 - Impianto S. Lazzaro (1959): L. 1,920.

Società Termoelettrica Veneta - Venezia:
89/348 - Centrale Marghera Gruppi D-E-F (1952-56): L. 0,83974.

Società Generale Elettrica della Sicilia - Palermo:
93 - Centrale Catania (1951-52): L. 0,73620.

Società Terni - Roma:
108 - Impianto S. Giacomo (1949-50-51-52): L. 0,54206;
109 - Impianto Provvidenza (1948-49-51-52-53): L. 0,91869;
110 - Impianto Monte Argento (1950-51): L. 0,44371;
111 - Impianto Canetra (1952): L. 0,79041;
112 - Impianto Villa S. Maria (1952-53): L. 0,95121;
286 - Impianto Montorio al Vomano (1955-56-57): L. 1,17885;
353 - Impianto Posta (1956): L. 1,81357;
483 - Impianto Recentino (1958): L. 1,85524.

Società Elettrica Sarda - Cagliari:
115 - Centrale S. Caterina (1952): L. 0,14724.

Società Edisonvolta - Milano.
125 - Impianto Sabbione Morasco (1953): L. 1,132;
126 - Impianto Cadarese (1949): L. 0,03628;
127 - Impianto Crego (1953): L. 0,36254;
129 - Impianto Isolato (Liro 1°) (1953): L. 0,818;
130 - Impianto Chiavenna (Mera 1°) (1950): L. 0,566;
131 - Impianto Prata (Mera 2°) (1950): L. 0,566;
132 - Impianto Gordona (Mera 3°) (1952): L. 0,818;
134 - Impianto Palù Cogolo (1951): L. 1,34836;
137 - Centrale Genova (1952-60): L. 1,15201;
138 - Centrale Emilia (1952-53): L. 0,78966;
195 - Impianto Prestone (1953): L. 0,83684;
239 - Impianto Temù (1954): L. 0,25832;
297 - Impianto Crevola (1953-55-57): L. 0,01005;
298 - Impianto Fondovalle (1953-55-57): L. 0,13821;
299 - Impianto Ponte Motta (1953-54-55-56-58): L. 0,22590;
309 - Impianto Pantano D'Avio (1955): L. 1,132.

Società Industriale dell'Oglio - Milano:
133 - Impianto Sonigo Cedegolo (1950-51): L. 0,73400.

Società Industriale del Noce - Milano:
135 - Impianto S. Giustina Taio (1951): L. 1,132.

Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine:
149 - Impianto Tarvisio (1952): L. 0,25725.

Azienda Elettrica Municipale di Macerata - Macerata:
169 - Impianto Città di Macerata (1949): L. 0,02162;
170 - Impianto Montefranco (1949): L. 0,43340;
171 - Centrale Sforzacosta (1951): L. 0,78966;
281 - Impianto Belforte 1° S. (1954): L. 1,101;
289 - Impianto Belforte 2° S. (1955): L. 1,101.

Società Termoelettrica Siciliana - Palermo:
189 - Centrale Palermo (1953-57): L. 0,49386.

Società Elettrica del Tul - Udine:
193 - Centrale Molinars Tul (1953): L. 0,818.

Società Forza e Luce Isnello - Isnello (Palermo):
197 - Centrale Isnello (1952): L. 0,40156.

Società Termoelettrica Tirrena - Roma:
198 - Centrale Civitavecchia (1953-59): L. 1,27357.

S.M.I.R.R.E.L. - Porto Marghera (Venezia):
200 - Impianto Travignolo Caoria (1952): L. 0,40031.

Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina):
277 - Centrale Ponza (1954): L. 0,56499.

Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma:
288 - Impianto Bognanco Ramo Bogna (1955): L. 1,101.

Società Termoelettrica Sarda - Cagliari:
305 - Centrale Portovesme (1955): L. 0,47046.

Società Impianti Elettrici Isola del Giglio - Firenze:
316 - Centrale Isola del Giglio (1954-55-56): L. 0,49872.

Società El.ca Selt-Valdarno - Firenze:
330 - Centrale Luigi Orlando (1956): L. 0,46600;

Società Termoelettrica Elbana - Portoferraio (Livorno):
367 - Centrale Portoferraio (1956-57-58): L. 0,80794.

Ditta Odoardo Zecca - Pescara:
395 - Centrale Ortona (1957): L. 1,600.

Società El.ca Selt-Valdarno - Firenze e *Società Romana di Elettricità* - Roma:
404 - Centrale S. Barbara (1958): L. 0,83520.

Società Mineraria del Trasimeno - Roma:
426 - Centrale Città di Roma (1958): L. 0,77396.

Società Generale Pugliese di Elettricità - Napoli:
431 - Centrale Bari (1958): L. 0,93338.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
432 - Impianto Grottafumata (1958): L. 1,984.

Società Wenin Luigi - S. Valpurga - Comune di Ultimo (Bolzano):
443 - Impianto S. Valpurga D'Ultimo (1957-59): L. 1,344.

Società Idroelettrica Weissenfels - Fusine Valromana (Udine):
462 - Centrale Fusine Valromana (1959): L. 1,600.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
479 - Impianto Dambel (1959): L. 0,32698.

Società Cantono Pier Angelo - Carcoforo Sesia (Vercelli):
504 - Impianto Carcoforo (1956-60): L. 0,92994.

Società Compagnia Imprese Elettriche Liguri « CIELI » Genova:
523 - Impianto Stura di Demonte 1° S. (1960): L. 1,920.

(1192)

Provvedimento n. 978 del 15 febbraio 1962. Integrazione dei contributi per energia elettrica di nuova produzione per gli anni 1960 e 1961: applicazione del provvedimento numero 943.

Il Comitato Interministeriale dei Prezzi, con provvedimento n. 978 del 15 febbraio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione per gli anni 1960 *e* 1961: *applicazione del provvedimento n.* 943.

A) Nel provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961 è previsto per alcuni produttori, che dispongono di impianti ammessi al contributo, i quali, a seguito delle riduzioni delle aliquote disposte dallo stesso provvedimento, abbiano subito una riduzione dei contributi alla nuova energia per il 1960 e il 1961, di poter richiedere al Comitato interministeriale dei prezzi una integrazione del contributo a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche.

Lo stesso provvedimento ha disposto che le domande per una eventuale integrazione del contributo a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche relative agli anni 1960 e 1961 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, dalle aziende interessate al Comitato interministeriale dei prezzi entro il 30 novembre 1961.

Avvalendosi di tale disposizione, le seguenti aziende hanno presentato la domanda per il 1960 e il 1961:

1. — Società Idroelettrica Basso Piova;
2. — Ditta Rossi Decio;
3. — Impresa D'Anna & Bonaccorsi;
4. — Società Idroelettrica Garga;
5. — Società Elettrica Verlengia & De Cecco;
6. — Ditta Lodovico Grobner;
7. — Consorzio El.co di Malfa e Leni;
8. — Società Elettrica Valcomino;
9. — Società Idroelettrica Maè;
10. — Società Elettrica Saglianese;
11. — Società Cadel Longo Luisa;
12. — Società Idroelettrica Cropani;
13. — Comune di Amandola;
14. — Cooperativa El.ca di Villarfocchiardo;
15. — Consorzio Elettrico di Primiero;
16. — Ditta Bocci & Massimiliani;
17. — Azienda Elettrica Forio;
18. — Ditta Dante Nigris;
19. — Ditta Rossari & Varzi;
20. — Ditta De Antoni Umberto;
21. — S.I.P.P.I.C.;
22. — Società Idroelettrica Valcanale;
23. — Impresa Centrali Elettriche Foligno;
24. — Imprese Elettriche Innocenzi;
25. — Ditta Bofondi Carlo;
26. — Società Saetta;
27. — Società Idroelettrica del Carpino;
28. — Azienda Elettrica Soleo;
29. — Ditta Bernardo Genisio;
30. — Società Idroelettrica Gaetano Marzotto & Figli;
31. — Ditta G. B. Mancini;
32. — Società Idroelettrica Val Borbera;
33. — Elettrica Abruzzese;
34. — Impianti Elettrici Isola del Giglio;
35. — Società Idroelettrica SIDIN;
36. — Ditta Di Fabio Antonio;
37. — Azienda Elettrica Municipale di Macerata;
38. — Società Idroelettrica Alto Friuli;
39. — Cementi Portland;
40. — Società Termoelettrica Elbana;
41. — Società Idroelettrica Torlano;
42. — Manifattura di Cuorgnè;
43. — Anonima Produzione Idroelettrica « A.P.I. »;
44. — Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana;
45. — Industria Petralese di Elettricità;
46. — Azienda Elettrica Crespi & C.;
47. — Società Idroelettrica Alto Sentino;
48. — Società Via Aurea & C.;
49. — Anonima Produzione Elettrica « A.P.E. »;
50. — Consorzio Elettrico Industriale di Stenico;
51. — Ist. Aut. per le Case Popolari di Milano;
52. — Ditta Bolla B. & Bruno G.;
53. — Cooperativa Elettrica Forni di Sopra;
54. — Società Frigoelettrica Siciliana;
55. — Ditta Carmine Russo;
56. — Società Immobiliare Serio;
57. — Fonderie A. Fontanini & Figlio;
58. — Società Nolana per Imprese Elettriche;
59. — Salto Brunenga di Forneris Battista;
60. — Società Idroelettrica della Cisterna;
61. — Comune di Farnese;
62. — Forza e Luce dell'Ing. Alfonso Climenti;
63. — Consorzio S. Giacomo di Vizzè;
64. — Azienda Elettrica Municipale Petralia Sottana;
65. — Società Italcementi;
66. — Società Industriale Avisio;
67. — Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro;
68. — Società Termoelettrica Italiana;
69. — Società Elettrica Ala;
70. — Società Termoelettrica Siciliana;
71. — Società Idroelettrica Atesina;
72. — Società Montecatini;
73. — Società Mineraria del Trasimeno;
74. — Società Termoelettrica Sarda;
75. — Società Elettro Industriale Ansiei;
76. — Società Vetrocoke.

B) Il Comitato interministeriale dei prezzi, previo esame delle domande e visto il parere della Commissione centrale dei prezzi, ha deciso:

a) di non dare seguito alle seguenti domande perchè non sono state presentate nei termini previsti:

1. — Consorzio S. Giacomo di Vizzè;
2. — Azienda Elettrica Municipale di Petralia Sottana.

b) di non accogliere le domande dei seguenti produttori che non rientrano nelle disposizioni di cui al Cap. IV comma *b*) del punto 2) del provvedimento n. 620:

1. — Società Italcementi;
2. — Società Industriale Avisio;
3. — Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro;
4. — Società Termoelettrica Italiana;
5. — Società Elettrica Ala;
6. — Società Termoelettrica Siciliana;
7. — Società Idroelettrica Atesina;
8. — Società Montecatini;
9. — Società Mineraria del Trasimeno;
10. — Società Termoelettrica Sarda;
11. — Società Elettro Industriale Ansiei;
12. — Società Vetrocoke.

c) di ammettere all'istruttoria le restanti domande, presentate nei termini, per stabilire successivamente la misura della eventuale integrazione.

C) Il Comitato interministeriale dei prezzi ha inoltre deciso che le aziende ammesse alla istruttoria devono presentare, sotto pena di decadenza, allo stesso Comitato interministeriale dei prezzi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la documentazione costituita dai bilanci economici consuntivi degli anni dal 1956 al 1961 compresi.

(1193)

Provvedimento n. 979 del 15 febbraio 1962. Revisione delle tariffe degli acquedotti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 979 del 15 febbraio 1962, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 353 del 18 febbraio 1953 e n. 482 del 26 marzo 1955, nonchè nei provvedimenti dei Comitati provinciali dei prezzi, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° marzo 1962 e con la applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare i sovraprezzi per ciascuno di essi indicati sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre le maggiorazioni sui diritti fissi per nolo dei contatori e diritti accessori stabilite dal provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959.

Acquedotto di Genova:
a) Acquedotto comunale;
b) Acquedotto della Società De Ferrari-Galliera;
c) Acquedotto della Società Nicolay;
d) Acquedotto della Società Italiana Acquedotto Genovese.

Sono autorizzati ad applicare il sovrapprezzo del 6400% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, con eccezione delle tariffe per i consumi dell'acqua a bocca tassata per le quali è consentito un aumento in cifra assoluta di L. 6 al mc. sui prezzi attuali legalmente praticati.

Le tariffe risultanti dall'applicazione dei predetti aumenti non debbono, comunque, superare la misura massima di L. 50 al mc.; le tariffe in atto superiori a L. 50 al mc. debbono essere ridotte a questo livello massimo.

Gli utenti hanno facoltà di ottenere, in seguito a richiesta, la fornitura a contatore con le relative tariffe, in sostituzione di quella a bocca tassata.

Acquedotto di Chivasso (Torino) della S.A. « C.R.E.A. »: aumento del 4000% sui prezzi bloccati del 1942.

Acquedotto di Savona S.A.: aumento del 4700% sui prezzi bloccati del 1942.

Acquedotto di Modena della S.A. « C.R.E.A. »: aumento del 4000% sui prezzi bloccati del 1942.

Acquedotto Comunale di Ziano Piacentino (Piacenza): aumento del 4500% sui prezzi bloccati del 1942.

Acquedotto Comunale di Valfenera d'Asti: aumento del 5000% sui prezzi bloccati del 1942.

Acquedotto del Comune di Cerreto d'Esi (Ancona): aumento del 5000% sui prezzi bloccati del 1942.

(1194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Dante Pompei, nato a Colli di Monte Bove (L'Aquila) il 20 gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Roma il 16 aprile 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1094)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 12 febbraio 1962, il Banco Valdostano A. Berard e C., con sede in Aosta, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(1246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,97	620,72	620,75	620,77	620,75	620,87	620,725	620,90	620,88	620,75
$ Can.	591,95	592 —	592,25	592,10	592,05	592,40	592,20	592,15	592,20	592,25
Kr. Sv.	143,51	143,38	143,395	143,38	143,45	143,42	143,395	143,45	141,41	143,35
Kr. D.	90,19	90,15	90,10	90,14	90,15	90,19	90,12	90,20	90,19	90,15
Kr. N.	87,19	87,16	87,15	87,15	87,10	87,20	87,14	87,20	87,19	87,15
Fr. Sv.	120,47	120,43	120,43	120,43	130,40	120,51	120,41	120,45	120,51	120,45
Fol.	171,52	171,56	171,60	171,585	171,60	171,53	171,585	171,50	171,53	171,55
Fr. B.	12,47	12,473	12,4725	2,4725	12,47	12,47	12'471	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,67	126,67	126,68	126,70	126,71	126,6775	126,70	126,71	126,70
Lst.	1748,23	1747 —	1747,10	1747,30	1746,75	1748,32	1747,10	1748,20	1748,30	1747 —
Dm. occ.	155,30	155,25	155,27	155,2775	155,25	155,30	155,26	155,30	155,28	155,27
Scell. Austr.	24,03	24,03	20,03	25,03125	24 —	24,04	24,0325	24,04	24,03	24,035
Escudo Port.	21,79	21,80	21,73	21,78	21,80	21,79	21,78	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 21 febbraio 1962

Rendita 5 % 1935	108,05	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,70	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,125	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	104,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,375	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,175	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,30	Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,725
		B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	104,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1962

1 Dollaro USA	620,747	1 Franco belga	12,472
1 Dollaro canadese	592,15	1 Franco nuovo (N.F.)	126,679
1 Franco svizzero	143,387	1 Lira sterlina	1747,20
1 Corona danese	90,13	1 Marco germanico	155,259
1 Corona norvegese	87,145	1 Scellino austriaco	24,032
1 Corona svedese	120,42	1 Escudo Port.	21,78
1 Fiorino olandese	171,585		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a una borsa per studi di metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda - Società per azioni, in Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1948, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 352, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 12 novembre 1947, fra lo Stato e la Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in Milano, per la istituzione di due borse di studio di L. 120.000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, in chimica industriale, in fisica o in ingegneria, per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso la Breda, Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria in Milano;

Veduto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1954, registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 337, col quale è stata approvatata la convenzione stipulata il 23 ottobre 1953 fra lo Stato e la predetta Società per la proroga, a decorrere dal 1° gennaio 1954, di un altro quinquennio della predetta convenzione 12 novembre 1947 e per l'aumento a L. 400.000 dell'importo annuo di ciascuna delle borse;

Veduto il decreto ministeriale 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1958, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 134, col quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 5 maggio 1958 fra lo Stato e l'Istituto di ricerche Breda - Società per azioni, con sede in Milano, con la quale viene prorogata per un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1958, la convenzione 12 novembre 1947, di cui alle premesse, alle condizioni e clausole della nuova convenzione, che prevede l'istituzione di una unica borsa di L. 800.000, in sostituzione delle due borse dell'importo di L. 400.000 ciascuna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per il conferimento di una borsa di studio di L. 800.000 per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda - Società per azioni, con sede in Milano, per l'anno 1962.

Art. 2

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1956.

Art. 3.

La borsa non può essere cumulata con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare detto Istituto.

Art. 4.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione IV) entro il 30 aprile 1962.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso, se si trovi nelle condizioni di cui allo art. 3 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato in quanto appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato: la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi;

3) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in quattro copie;

4) un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dai pieghi contenenti la domanda ed i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) la indicazione del nome e cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o pubblicazioni o parte di essi o qualsiasi altro atto e neppure sarà consentita, dopo detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun candidato e la graduatoria dei candidati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria di merito soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 6.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 7.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 8.

La borsa viene conferita dal Ministro al candidato che occupa il primo posto nella graduatoria di merito.

Ove la borsa resti disponibile, per rinunzia del vincitore o per altro motivo, può essere assegnata dal Ministro ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla. Decadono, altresì, dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nello Istituto Breda nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Colui al quale sarà conferita la borsa avrà l'obbligo di frequentare l'Istituto di ricerche Breda - Società per azioni, in Milano e di attendervi a studi e ricerche nell'ambito della metallurgia, per un anno.

Art. 10.

Il pagamento della borsa viene effettuato in sei rate bimestrali posticipate dall'Istituto di ricerche Breda - Società per azioni a decorrere dal mese nel quale l'assegnatario abbia effettivamente iniziato gli studi presso l'Istituto anzidetto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *il Ministro*: ELKAN

(1181)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo del personale civile della carriera di concetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo del personale civile della carriera di concetto dell'Accademia navale.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di scuola media di secondo grado o equipollente;

b) non aver superato i 32 anni di età, salve le elevazioni di cui al successivo articolo 4;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

h) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

i) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio;

5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) che non ha superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

10) che è di sana e robusta costituzione fisica;

11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

12) le eventuali condanne riportate;

13) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale nel luogo in cui risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia oppure siano stati deportati ad internati per motivi di persecuzione razziale. Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite d età massimo nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200 annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) titolo di studio di scuola media di 2° grado o equipollente, in originale o copia notarile ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla scuola, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale. Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato della scuola presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità alvorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo di L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione per il servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti ad eccezione del titolo di studio o del documento militare, purchè dai odcumenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato medico;
4) certificato del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

L'esame consisterà in due prove scritte, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, giusta il programma di esame annesso al presente decreto.

Esso avrà luogo in Livorno presso l'Accademia navale ed, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente: un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

membri: due professori d'Istituto d'Istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame e di due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

segretario: un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 11.

Per ogni prova scritta, pratica ed orale, alla Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e pratica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatirce formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'Albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto alla prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

Il nominativo del vincitore del concorso e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina di vice preparatore di gabinetto in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli decorrerà, agli effetti economici dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice preparatore di gabinetto.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, a termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice preparatore di gabinetto oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

L'impiegato proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962
Registro n. 4 difesa-Marina, foglio n. 52.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta di preparazione per una lezione di chimica generale, inorganica ed organica

(la durata della prova sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice).

La prova consiste nella descrizione del montaggio e del funzionamento degli apparecchi e strumenti adatti alla illustrazione di una delle seguenti lezioni:

a) pressione osmotica;
b) tensione di vapore delle soluzioni;
c) crioscopia ed ebullioscopia;
d) dissociazione elettrolitica ed elettrolisi;
e) preparazione di idrogeno ed ossigeno;
f) preparazione di anidride carbonica e di anidride solforosa;
g) analisi elementare su sostanze organiche.

Prova scritta di preparazione per una lezione di chimica applicata

(la durata della prova sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice).

La prova consiste nella descrizione del montaggio e del funzionamento degli apparecchi e strumenti adatti alla illustrazione di una delle seguenti lezioni:

a) determinazione del potere calorifico;
b) gassificazione del carbonio coll'aria;
c) distillazione frazionata del petrolio;

d) determinazione elettrolitica del rame in ottoni e bronzi;
e) analisi dei prodotti gassosi di una combustione ordinaria;
f) analisi e depurazione di acque per caldaie;
g) analisi e valutazione dei calcari per la fabbricazione di cementanti.

Prova pratica di laboratorio
(la durata della prova sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice).

Preparazione per pesata di soluzioni normali e controllo del titolo per via volumetrica.

Prova orale:
a) discussione sugli argomenti di tutte le lezioni indicate per le prove scritte;
b) nozioni tecniche relative alla preparazione e distribuzione dei principali reagenti;
c) nozioni tecniche relative alla conservazione e protezione dei principali strumenti di laboratorio;
d) nozioni di diritto pubblico con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati civili.

Roma, addì 15 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione Generale dei personali civili e degli Affari Generali - Divisione Personali Civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo del personale civile della carriera di concetto dell'Accademia navale.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;
6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
7) è di sana e robusta costituzione fisica;
8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione.

Note: (1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del predetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(809)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1961, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1961, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre e 25 novembre 1961, con i quali sono stati sostituiti due dei componenti della Commissione stessa;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1961, con cui sono stati aggregati alla Commissione dei componenti aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere;

Considerato che, a causa del decesso del prof. Felice Villani, ordinario di scienza delle finanze e di diritto finanziario presso l'Università di Firenze, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Pelio Marrani, incaricato di economia politica presso l'Università di Camerino, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del defunto prof. Felice Villani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1962
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 134

(1156)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.